

Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 14.09.2020

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 26.11.2024

Indice

<i>Articolo 1</i>	5
<i>Oggetto del regolamento</i>	5
<i>Articolo 2</i>	5
<i>Natura della tassa sui rifiuti</i>	5
<i>Articolo 2 bis</i>	5
<i>Definizione di rifiuto</i>	5
<i>Articolo 3</i>	5
<i>Presupposto della tassa sui rifiuti</i>	5
<i>Articolo 4</i>	7
<i>Decorrenza dell'obbligazione</i>	7
<i>Articolo 5</i>	7
<i>Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</i>	7
<i>Articolo 6</i>	7
<i>Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</i>	7
<i>Articolo 7</i>	8
<i>Base imponibile della tassa sui rifiuti</i>	8
<i>Articolo 8</i>	11
<i>Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti</i>	11
<i>Articolo 9</i>	13
<i>Istituti scolastici statali</i>	13
<i>Articolo 10</i>	13
<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	13
<i>Articolo 11</i>	14
<i>Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</i>	14
<i>Articolo 12</i>	15
<i>Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</i>	15
<i>Articolo 13</i>	15
<i>Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e compostaggio</i>	15
<i>Articolo 14</i>	17
<i>Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani</i>	17
<i>Articolo 14 Bis</i>	18

<i>Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 14 Ter.....</i>	<i>18</i>
<i>Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 15.....</i>	<i>20</i>
<i>Altre agevolazioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 16.....</i>	<i>21</i>
<i>Fondo Agevolazioni Tari Covid 19.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 17.....</i>	<i>22</i>
<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 18.....</i>	<i>22</i>
<i>Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 19.....</i>	<i>23</i>
<i>Tributo provinciale.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 20.....</i>	<i>23</i>
<i>Dichiarazione della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 21.....</i>	<i>24</i>
<i>Versamento della tassa sui rifiuti.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 22.....</i>	<i>26</i>
<i>Scadenza del versamento.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 23.....</i>	<i>26</i>
<i>Arrotondamento.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 24.....</i>	<i>26</i>
<i>Importi minimi.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 25.....</i>	<i>27</i>
<i>Rateizzazioni.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 26.....</i>	<i>27</i>
<i>Funzionario responsabile.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 27.....</i>	<i>28</i>
<i>Poteri istruttori</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 28.....</i>	<i>28</i>
<i>Accertamenti.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 29.....</i>	<i>29</i>
<i>Sanzioni ed interessi.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 30.....</i>	<i>30</i>
<i>Riscossione coattiva.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 31.....</i>	<i>30</i>

<i>Rimborsi.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 32.....</i>	<i>30</i>
<i>Contenzioso tributario.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 33.....</i>	<i>30</i>
<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 34.....</i>	<i>31</i>
<i>Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 35.....</i>	<i>31</i>
<i>Clausola di adeguamento.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 36.....</i>	<i>31</i>
<i>Clausola di salvaguardia.....</i>	<i>31</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Vicopisano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative .

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 bis

Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani .

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*

6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*

- a) *i locali impraticabili;*
- b) *i locali in stato di abbandono;*
- c) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;*
- d) *i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) *i locali in ristrutturazione o dichiarati inagibili o non allacciati ai servizi a rete (acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, dalla quale risulti la possibilità di contattarlo per le vie brevi, deve dare comunicazione di ciò al gestore. Il gestore effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione*

decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del gestore, fatte salve le non assoggettabilità comprovate da atti e documenti ufficiali che decorreranno comunque dall'effettiva data di non assoggettabilità. Il contribuente è obbligato a comunicare al gestore il superamento delle condizioni di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tassa per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio;

g) i locali ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;

7. I locali e le aree destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Gestore può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7 bis. Nel caso di verifica di mancata iscrizione di utenze non domestiche, in assenza di parametri catastali relativi all'utenza stessa utilizzabili ai fini del calcolo forfettario, il Gestore provvederà ad iscrivere autonomamente l'utenza, con riferimento all'attività che risulta esercitata, considerando come superficie assoggettabile alla tassa la misura di mq.300, rettificabili dall'utente dietro presentazione di adeguata documentazione”;

8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del

valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

9. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

10. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	40%
Macellerie, pescherie	40%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	40%
Tipografie	80%
Autocarrozzerie	30%
Produzione di ceramiche	60%
Decorazioni e molatura	80%
Falegnamerie	60%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	90%
Gommisti	20%
Calzaturifici	40%
Galvanotecnica e verniciature	60%
Lavanderie e laboratori fotografici	80%
Artigianato o industria chimica	20%
Artigianato o industria tessile	80%

<i>Ospedali, case di cura e di riposo</i>	60%
<i>Cantine e frantoi</i>	40%
<i>Florovivaismo</i>	25%
<i>Altre attività</i>	70%

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione prevista dal presente regolamento, oppure all'atto della richiesta di applicazione dell'agevolazione, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. L'agevolazione è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dal comune il soggetto gestore redige il piano finanziario per la parte di propria competenza.

5. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

6. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 31 Luglio 2020. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

7. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

10. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte

le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

11. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

12. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

13. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al soggetto gestore.

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

4. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.*

5. *In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando il nucleo familiare composto da una unità.*

6. *Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare composto da una unità.*

7. *Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità.*

8. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. *Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la parte fissa della tassa è dovuta nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore*

a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e compostaggio

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10 per cento. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

3. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso annuo a persona in Kg	Sconto/kg
<i>Rifiuti ingombranti + RAEE</i>	20 03 07	40,00	0,19
	20 01 23*	30,00	
	20 01 35*	10,00	
	20 01 36	20,00	
<i>Olii e grassi commestibili</i>	20 01 25	8,00	0,25
<i>Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione</i>	13 02 08*	5,00	0,20
<i>Metallo</i>	20 01 40	25,00	0,18
<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i>	20 01 38	20,00	0,15
<i>Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</i>	20 01 34	1,00	0,33
<i>Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03</i>	20 01 33*	7,00	0,10
<i>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</i>	20 01 32	0,50	0,67
<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</i>	20 01 27*	1,00	0,33
<i>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e</i>	17 09 04	50,00	0,07

demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03			
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10* 15 01 11*	1,00 1,00	0,17
Rifiuti Biodegradabili(sfalci di erba- potature-ramaglie)	20 02 01	150,00	0,15
Gas in contenitori a pressione	16 05 04* 16 05 05	1,00 1,00	0,17
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07

4. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti al gestore.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. La parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale massima del 70 per cento per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il riciclo ed i formulari di identificazione per dei rifiuti.

1 Bis. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Gestore, a pena di decadenza, apposita

comunicazione redatta su modello predisposto dal Gestore, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101**
- imballaggi in legno codice CER 150103**
- imballaggi misti codice CER 150106**
- vetro codice CER 150107**
- plastica codice CER 150102**
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105.**

Articolo 14 Bis

Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 14 Ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 Bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dal Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello stabilito, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di

avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune che ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore, da presentare tramite PEC al Comune che ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 15

Altre agevolazioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 a condizione che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità: riduzione del 50 per cento. L'agevolazione si applica su richiesta dell'interessato, da effettuarsi allegando la relativa certificazione;
- b) utenze ricadenti nella prima categoria tariffe non domestiche: "Musei, biblioteche, scuole e associazioni" con la precisazione che per scuole si intendono quelle dell'infanzia paritarie e nidi d'infanzia accreditati: riduzione del 50 per cento applicabile d'ufficio;
- c) nuclei familiari in condizione di indigenza accertata dall'ufficio della Asl che provvede alla loro assistenza e ne rilascia certificazione da allegare alla richiesta: esenzione, ovvero riduzione del 100 per cento previa istanza dell'interessato.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove prevista, ed hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una variazione con il conseguente obbligo di comunicazione, ovvero non intervenga un accertamento in rettifica in seguito alle verifiche effettuate.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 16

Fondo Agevolazioni Tari Covid 19

1. Per il solo anno 2020, in considerazione delle chiusure obbligatorie imposte dall'emergenza sanitaria causata dal Covid 19, con successivo atto di Giunta, saranno stabilite agevolazioni e/o riduzioni nella quantificazione del tributo ed allo scopo è istituito in bilancio un fondo a copertura del relativo costo.

2. Per l'anno 2021, in considerazione delle chiusure obbligatorie e delle restrizioni di attività imposte dall'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 e della conseguente crisi economica in corso, con successivo atto di Giunta, saranno stabilite agevolazioni e/o riduzioni nella quantificazione del tributo ed allo scopo è istituito in bilancio un fondo a copertura del relativo costo.

Articolo 17

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate e non possono comunque superare il 90% della tassa.

Articolo 18

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto e/o discontinuo comunque per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 10,00% per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

7. Il Comune trasmette al gestore, tramite Ufficio Polizia Municipale e Ufficio Tributi, entro il mese di gennaio l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a COSAP.

Articolo 19

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

Articolo 20

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Gestore e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e centro elaborazione dati, trasmette mensilmente al gestore, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il gestore possa emettere l'avviso di accertamento esecutivo del tributo.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

7. Fermo restando quanto previsto in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, per quanto riguarda le cessazioni o variazioni sono fatte salve le duplicazioni di iscrizione a ruolo per il medesimo immobile per le quali si può procedere anche alla cancellazione d'ufficio e le cessazioni comprovate da atti e documenti ufficiali che decorreranno comunque dall'effettiva data di cessazione.

Articolo 21

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono affidati al gestore.

3. Il gestore emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti 30 aprile e 31 maggio.

4. Il gestore emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate scadenti 31 ottobre e 20 Dicembre.

5. Per il solo anno 2020 gli avvisi bonari verranno inviati come di seguito illustrato: l'acconto per il periodo 01.01.2020 – 31.07.2020, con emissione nel mese di giugno e scadenza in tre rate 30/9-31/10 e 30/11/2020; il saldo per il periodo 01/08/2020 – 31/12/2020 e conguaglio con emissione nel mese di ottobre e scadenza in unica rata 20/12/2020.

5 Bis. Per l'anno 2021 gli avvisi bonari verranno inviati come di seguito illustrato: l'acconto per il periodo 01.01.2021 – 30.09.2021, con emissione nel mese di giugno e scadenza in tre rate 31/7-30/09 e 31/10/2021; il saldo per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021 e conguaglio con emissione nel mese di ottobre e scadenza in unica rata 20/12/2021.

5 Ter. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della Tari possono essere differiti per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.

7. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal gestore, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il gestore deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.

8. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli idonei strumenti di pagamento.

9. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

10. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato l'avviso di liquidazione della tassa in luogo dell'avviso bonario;

11. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

12. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

13. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

14. Il gestore con scadenza decadale riversa all'amministrazione comunale quanto eventualmente incassato direttamente dai contribuenti e rendicontato.

Articolo 22

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 23

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 24

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 25

Rateizzazioni

1. Il contribuente, che si trova in situazioni di temporanea ed oggettiva difficoltà finanziaria, può richiedere al Gestore la rateizzazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni per importi oltre i 100,00 euro . La richiesta deve essere presentata per iscritto al Gestore prima della scadenza di pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo e/o dell'ingiunzione stessi ed il gestore, valutata la situazione economico-finanziaria del contribuente, può concedere, con proprio atto, la rateizzazione nei seguenti termini:

- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 100,01 a 1.000,00 euro fino a 5 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 1.000,01 a 2.000,00 euro fino a 10 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 2.000,01 a 4.000,00 euro fino a 18 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo da 4.000,01 a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili;
- per avvisi e/o ingiunzioni di importo oltre 6.000,01 euro fino a 36 rate mensili;

2. Sulla rateazione concessa sono dovuti interessi di mora nella misura pari al vigente saggio di interesse legale, maggiorato di 1,5 punti percentuali; inoltre sulla rateazione di importi superiori ad € 10.000,00 è richiesto il rilascio di apposita fidejussione bancaria o rilasciata da primaria compagnia assicurativa;

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. *Il gestore designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.*

Articolo 27

Poteri istruttori

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

Articolo 28

Accertamenti

1. *Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero all'accertamento dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento esecutivo d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

2. *Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione*

dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 30

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente nella misura legislativamente prevista.

3. Il gestore con scadenza decadale riversa all'amministrazione comunale quanto eventualmente incassato direttamente dai contribuenti e rendicontato.

Articolo 31

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 32

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Articolo 34

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 35

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, in attesa della formale modifica.
2. I richiami e le citazioni contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Articolo 36

Clausola di salvaguardia

1. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, sono implicitamente modificate ovvero abrogate in attesa della formale revisione e/o modifica.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. *Plurilicenze alimentari e miste*
27. *Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio*
28. *Ipermercati di generi misti*
29. *Banchi di mercato generi alimentari*
30. *Discoteche, night club*